



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
ASSESSORE A AMBIENTE E CLIMA  
RAFFAELE CATTANEO

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[ambiente@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it)

Ai Consiglieri regionali Girelli e Forattini  
Gruppo consiliare PD

Email:  
[protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it)

Al Presidente del Consiglio regionale  
Alessandro Fermi

Email:  
[protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it)

Al Dirigente Servizio Segreteria  
dell'Assemblea consiliare del Consiglio  
regionale  
Silvana Magnabosco

Email:  
[protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it)

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI  
LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  
E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE  
RICCARDO PERINI

**Oggetto : ITL 5010 a firma del Consigliere Girelli e Forattini (PD) con risposta scritta ai sensi art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale su "Comune di Leno: limitazioni alla localizzazione di impianti di trattamento di FORSU in aree ad elevata valenza agricola".**

**Referente per l'istruttoria della pratica:** Anna Paola Mazzeo Tel. 02/6765.3688

Con la presente, si trasmette in allegato la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE

RAFFAELE CATTANEO

Allegati:  
File RISPOSTA ITL 5010.pdf

ELEMENTI PER RISPOSTA A

**ITL 5010**

avente ad oggetto

**“Comune di Leno (BS): Limitazioni alla localizzazione di impianti di trattamento di FORSU in aree ad elevata valenza agricola”**

*a firma dei consiglieri regionali Girelli e Forattini (PD)*

Come correttamente riportato nel testo dell'Interpellanza, il Piano Regione di Gestione dei Rifiuti (PRGR) vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1990/2014, tutela ampiamente il suolo agricolo, tramite la previsione dell'espresso criterio escludente, per l'installazione di impianti rifiuti, della "Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT) e dai PTC dei parchi".

Tale criterio, infatti, è stato inserito nel Piano proprio al fine di evitare un eccessivo consumo di suolo agricolo da parte degli impianti rifiuti.

L'esclusione degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica dall'ambito di applicazione di tale criterio è motivata dalla circostanza oggettiva che **l'attività di recupero posta in essere da tali impianti (comunque fondamentale in un'ottica di economia circolare e recupero dei rifiuti) è strettamente connessa con il mondo agricolo**, in quanto ha come scopo la produzione di ammendanti necessari all'agricoltura.

Inoltre, dato l'impatto olfattivo di detti impianti, si è ritenuto preferibile che gli stessi non vengano collocati in aree edificate. Tale preferenza trova conferma anche nei criteri localizzativi istituiti a tutela della popolazione, che ragionevolmente prevedono delle distanze minime di detti impianti rispetto alle aree residenziali o alle funzioni sensibili.

In ogni caso, si segnala che alcune aree agricole di particolare interesse e rilevanza risultano "escludenti" anche per le suddette tipologie impiantistiche; tali aree sono quelle interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.

Ciò premesso e con riferimento ai due impianti oggetto dell'ITL, sarà la Provincia territorialmente competente a valutare l'applicazione dei criteri del PRGR agli impianti

in istruttoria. La legge regionale attribuisce infatti alle Province le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzatori su siffatte tipologie di impianti (quesito 1). Regione Lombardia non ha competenze amministrative in materia.

Con riferimento invece alla valutazione di un contingentamento a scala territoriale per gli impianti FORSU (quesito 2), si evidenzia che, come prescritto dal d.lgs 152/2006 e dalla l.r. 26/2003, il PRGR deve essere aggiornato ogni 6 anni. Il prossimo aggiornamento del PRGR vigente deve dunque essere realizzato entro il prossimo anno, cioè il 2020.

L'aggiornamento verrà effettuato, tra l'altro, sulla base delle indicazioni che il Consiglio Regionale vorrà dare alla Giunta attraverso l'Atto di Indirizzi.

Pertanto, l'eventuale aggiornamento dei criteri localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti potrà essere valutato in sede di revisione del Piano, sulla base dei contenuti dell'Atto di Indirizzi e degli altri elementi che emergeranno durante la fase partecipativa prevista all'interno della procedura di VAS relativa alla nuova pianificazione, nel rispetto ovviamente dei principi generali dettati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si ritiene in ogni caso utile fare presente che i contenuti del vigente PRGR sono in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella strategia "*Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe*", pubblicata nel 2012, che considera la bioeconomia come un settore chiave per il rilancio sostenibile dell'Europa dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

In questo senso il biometano, prodotto dagli impianti di digestione anaerobica è un "idrocarburo rinnovabile" del tutto comparabile al gas naturale, utilizzabile senza necessità alcuna di miscelazione nonché di modifica delle apparecchiature con cui il gas naturale viene oggi correntemente utilizzato. Esso costituisce infatti una "bioenergia" di seconda generazione in grado di ridurre in modo drastico le emissioni di CO<sub>2</sub>.